



06.10.0001.0000010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 249

Seduta del 19/07/2010

Qualifica	Componente	Presente
Presidente della Provincia	GANCIA GIANNA	N
Vice Presidente	ROSSETTO GIUSEPPE	S
Assessore	BLENGINI PIETRO	S
Assessore	COLOMBATTO LUCA	S
Assessore	COSTA LUIGI	S
Assessore	DELFINO MAURIZIO	N
Assessore	ISAIA STEFANO	N
Assessore	LAURIA GIUSEPPE	S
Assessore	MELLANO ROBERTO	S
Assessore	RUSSO ROBERTO	S
Assessore	VISCUSI LUCIA	N

Con l'assistenza del Segretario Generale **GIANNACE DOMENICA MARIA**

Oggetto: LR 56/77 E S.M.I - COMUNE DI MORETTA: VARIANTE GENERALE AL PRGC PROGETTO PRELIMINARE ADOTTATO CON DCC N. 29 DEL 29-04-2010 - PARERE

Il Signor Assessore RUSSO ROBERTO avuta la parola dal Signor V.Presidente, riferisce:

Premesso che

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato con delibera del Consiglio provinciale n. 52 in data 5.9.2005, è stato approvato dalla Regione Piemonte con provvedimento di Consiglio n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009.

Dalla data di vigenza del P.T.P. si applicano le disposizioni della circolare regionale 23 maggio 2002, n. 5/PET, secondo la quale i Comuni dopo l'adozione del progetto preliminare di Piano o Variante generale devono richiedere alla Provincia il parere di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente. La Provincia è tenuta ad esprimersi con delibera di Giunta, *“entro i termini previsti dalla legge regionale per la presentazione delle osservazioni (60 giorni dall'inizio della pubblicazione) e comunque in tempo utile per consentire al comune di tenerne conto nella predisposizione del piano regolatore da adottare”*. Il parere deve essere trasmesso per conoscenza anche alla Regione.

Il Comune di Moretta ha richiesto l'espressione dei pareri di competenza provinciale ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4 della L.r. 56/77 e s.m.i. inviando al contempo copia degli elaborati parte in formato cartaceo e parte informatico secondo quanto indicato nella lettera prot. 398890 del 19-05-2010.

La relazione illustrativa indica fra le motivazioni che hanno portato alla stesura della presente variante generale in primis le problematiche relative alle aziende produttive che versano oggi in una grave crisi economica ed occupazionale che ha notevolmente colpito il Comune di Moretta: *“Oggi l'evoluzione economica e sociale del comune e la grave congiuntura economica generale in atto richiedono scelte mirate e improcrastinabili per consentire la prosecuzione delle attività economiche in atto, il loro adeguamento ed eventuali nuovi insediamenti che si configurino come sostegno, conservazione e incremento dei posti di lavoro specie alla luce della recente chiusura di attività importanti che, come sarà meglio specificato nell'apposito capitolo, hanno duramente colpito il morettese e creato incertezza e insicurezza nella popolazione. In questo drammatico contesto, un ritardo o l'impossibilità di dare adeguata risposta ad eventuali esigenze di adeguamento tecnologico-strutturale, se non addirittura di insediare nuove attività produttive che potrebbero conservare o addirittura ricreare nuovi posti di lavoro, genererebbe una grave ricaduta su tutto l'assetto socio economico del paese che potrebbe tradursi anche in fenomeni di migrazione verso altri comuni.”*

Altra motivazione alla base delle scelte pianificatorie è quella di un andamento demografico con saldo positivo che ha reso non più rinviabile la necessità di individuare nuove “possibilità”, siano esse in termini di recupero del patrimonio edilizio esistente e non ancora riutilizzato che di nuova edificazione. Per contro viene sottolineato che possibilità di ampliamento concesse con lo strumento della variante parziale sono ormai esaurite. La variante generale viene altresì attivata per recepire indicazioni di normativa sovracomunale quali quelle del PAI, del testo unico sull'edilizia e del regolamento edilizio tipo.

Più nel dettaglio gli scopi che l'Amministrazione Comunale si prefigge di raggiungere con questa “variante generale” sono riassumibili in:

- aggiornamento a febbraio 2009 di tutta la cartografia catastale di Piano con contestuale correzione di eventuali piccoli errori materiali;
 - adeguamento al P.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po) ridefinendo, cartograficamente e normativamente, gli interventi possibili su tutto il territorio comunale alla luce delle condizioni di rischio rilevate da un approfondito studio specifico e già condiviso dalla Regione Piemonte;
 - adeguamento alla normativa edilizia nazionale e regionale;
- e inoltre
- dare risposta alle pregresse necessità di edilizia residenziale e produttiva;
 - verificare ed eventualmente adeguare i servizi previsti;

- rivedere ed aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione alla luce delle nuove normative edilizie e dell'esperienza acquisita durante questi anni di gestione del piano;
- introdurre correzioni normative volte allo snellimento degli iter autorizzativi pur conservando il controllo puntuale degli interventi con particolare riferimento alla "qualità" degli stessi;
- favorire ed incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente all'interno del tessuto urbano edificato al fine di:
 - o conservare i valori sociali di vicinato consolidati;
 - o contenere i costi pubblici di urbanizzazione;
 - o contenere e limitare al massimo l'erosione del territorio agricolo produttivo;
- puntare su forme di recupero o di riproposta edilizia volte al miglioramento qualitativo del prodotto "casa" e della vivibilità degli ambienti siano essi privati o collettivi (urbani);
- confermare la tutela del patrimonio culturale ambientale del territorio già attuata con l'adeguamento alle "prescrizioni" del P.T.O. fatte proprie dal Piano in occasione della Variante n°7 (variante generale approvata nel 2001);
- consolidare la tutela del patrimonio antropizzato con particolare riferimento alle presenze architettoniche rilevanti ma anche a tutte le altre manifestazioni di cultura vernacolare di specifica caratteristica rilevanza locale;
- continuare a tutelare il territorio agricolo consolidato integrando le prescrizioni in merito alla conservazione degli elementi tipologici ormai storicizzati e definendo le caratteristiche qualitative ed estetiche per i nuovi interventi, in armonia con l'ambiente in cui verranno realizzate.

L'adeguamento del P.R.G. ai contenuti del P.T.P. è esplicitato dal punto g) a pagina 23 della relazione illustrativa che citando gli adempimenti previsti dall'art. 1.8 del P.t.p. esplicita buona parte dei criteri e delle scelte adottati dal Piano stesso, per attuare le politiche individuate del piano Territoriale, in relazione allo specifico contesto comunale.

Ai fini dell'espressione del parere di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente e della formulazione di eventuali osservazioni, in data 05-07-2010 si è svolta una conferenza interna di pianificazione a cui hanno partecipato i referenti dei settori Assetto territorio, Viabilità-Edilizia, Tutela Ambiente e da cui è emerso quanto segue:

Il Settore Assetto del territorio

La sovrapposizione di tematismi grafici anche relativi a classi di rischio geologico sulle tavole urbanistiche del PRGC rende difficile la lettura delle stesse. Si consiglia di semplificare la cartografia di piano. A tal proposito si segnala che i perimetri delle aree normative sono quasi indistinguibili da altri tematismi simili, rendendo assai difficoltosa la comprensione d'insieme delle tavole.

1.1) L'analisi del nuovo piano regolatore di Moretta si è concentrata nei riguardi della compatibilità con i contenuti del P.T.P. con particolare attenzione alla *relazione illustrativa* che ha esplicitato l'adeguamento del PRGC ai contenuti del Piano Territoriale.

1.2) esaminato il Piano Territoriale Provinciale, come modificato in sede di approvazione regionale, e la successiva delibera di Giunta Provinciale n. 169 del 28.4.2009, risulta che:

- nelle Carte di Piano CTP ed IGT:
 - sono segnalati il centro storico del Capoluogo (rango C) ed il centro di Frazione Brasse (Rango E);
 - si rileva la presenza di alcune piccole aree boscate prevalentemente lungo il corso del Po;
 - per quanto concerne i vincoli oltre al Po si rileva la presenza del Canale del Molino (IGM 1:25000) e del torrente Varaita, tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i. per una fascia di 150 mt. Il Po ed il torrente Varaita presentano inoltre fasce A, B e C del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
 - Le tavole Ctp riportano altresì la perimetrazione del parco fluviale del Po.
 - La totalità delle aree agricole non compromesse ricadono in 1^a e 2^a classe della capacità d'uso dei suoli;

- E' presente un'area produttiva di interesse sovracomunale, per la quale si richiamano i contenuti della circolare interna n. 1/2009 del dirigente dell'area del Territorio della Provincia.
- il piano territoriale individua i seguenti beni isolati: Santuario della Beata Vergine del Pilone e la chiesa in frazione Brasse;

fra le infrastrutture stradali sono individuati:

- il corridoio infrastrutturale, già oggetto di accordo con il comune di Moretta
- tre tratti della rete primaria di connessione urbana (strada rossa) in corrispondenza delle provinciali n. 663, 141 e 133
- ulteriori tratti viabilistici sono indicati come altra viabilità di rilevanza provinciale esistente;

fra le infrastrutture ferroviarie sono individuati:

- Tratti di ferrovia esistente e stazione ferroviaria dismessa.

1.4) in merito all'adeguamento del P.R.G. ai contenuti del P.T.P. si rileva che, sono stati trattati esplicitamente i seguenti argomenti del piano territoriale:

- Art. 2.2 – Boschi e foreste – comma 4): viene dichiarato che gli obiettivi di tutela del Pt.p. sono già presi in considerazione dal PRGC di Moretta. Si rileva tuttavia che le tavole di piano non individuano fra i propri temi le aree boscate, né le n.t.a. (o altra documentazione a corredo del PRGC) prevedono approfondimenti sui filari alberati come previsto dall'art. 2.2. comma 4 delle n.d.a del P.t.p. Si richiede pertanto di chiarire ed approfondire tali questioni.
- Art. 2.3 – Laghi e corsi d'acqua – comma 3): viene dichiarato che la "variante" costituendo anche adeguando alla normativa del P.A.I. individua le fasce A) e B) dello stesso anche come ambito paesistico di pertinenza fluviale. Non si trova tuttavia conferma di tale affermazione nell'apparato normativo o cartografico del PRGC. Si richiede pertanto di verificare ed eventualmente integrare secondo le intenzioni della relazione illustrativa.
- Art. 2.4 – Zone umide – comma 1) e 2): si afferma che nel territorio comunale non sono state individuate "zone umide". Pur tuttavia la stessa relazione illustrativa a pagina 22 afferma "E' stata anche prevista lungo il Po, su richiesta del WWF, un'area di rinaturalizzazione ambientale (mq. 110.117) per la creazione di una grande zona umida idonea ad ospitare l'avifauna sul confine con il Comune di Villafranca Piemonte". Si richiede di chiarire l'apparente incongruenza e qualora l'area in questione venga formalmente istituita e rientri pertanto fra quelle tutelate ai sensi del D.P.R. 448/76, si richiamano i contenuti dell'art. 2.4 delle n.t.a. del P.t.p. in merito alle fasce di rispetto eventualmente necessarie per la tutela della prevista area di rinaturalizzazione ambientale.
- Art. 2.9 – Aree di individuazione della rete Natura 2000 – comma 5): si vedano considerazioni del precedente punto
- Art. 2.11 – Paesaggi agrari di interesse culturale – comma 3): Nel territorio comunale non sono presenti aree collinari. La relazione afferma che ciò nonostante le N.T.A. contengono una puntuale regolamentazione delle aree agricole con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente esistente in tutte le sue espressioni tipiche storicizzate.
- Art. 2.13 – Centri storici – comma 3) – lettere a) e b): si prende atto delle argomentazioni a supporto della diversa perimetrazione del centro storico rispetto a quello indicato nelle tavole del PTP. Pur non avendo gli elementi per una più approfondita disamina della questione si segnalano altresì per un'eventuale approfondimento dell'area sud dell'attuale centro storico i "*rilievi preparatori per la carta topografica degli stati sardi*" e la carta "*I.g.m 1922-1930*" quali fonti da cui il P.t.p. ha desunto le proprie informazioni.
- Art. 2.14 – Beni culturali isolati – comma 4): riguardo alle considerazioni indicate nella relazione illustrativa in merito ai beni culturali isolati va precisato che il P.t.p. individua in tale ambito il Santuario della Beata Vergine del Pilone e la chiesa in frazione Brasse (e non il centro storico di tale frazione che è individuato invece nelle tavolo ctp di valore locale e di rango E). Fatte salve quindi le indicazioni di tutela evidenziate nella relazione illustrativa che paiono in ogni caso in linea con le finalità del p.t.p. si richiede di approfondire il recepimento delle indicazioni dell'art. 2.14 del p.t.p anche in relazione alla chiesa di Brasse,

verificando eventualmente l'inclusione del bene in oggetto nel catalogo dei beni culturali ed architettonici dell'art. 20 ter delle n.t.a. del PRGC.

- Art. 3.2 – Aree ad alta fertilità e a forte specializzazione produttiva: le affermazioni della relazione illustrativa secondo cui nel Comune di Moretta non esistono aree di “prima classe” non trovano riscontro nelle tavole del Pt.p. che invece rilevano la presenza di ampie zone di terreno fertile di classe prima e seconda. Lo stesso Piano paesaggistico regionale individua il territorio di Moretta per la totalità ricadente in classe seconda di capacità d'uso dei suoli. Gli ampliamenti urbanistici prospettati non possono pertanto prescindere dal consumare suolo fertile. Si rimanda in ogni caso alle successive osservazioni in merito alle singole previsioni di ampliamento residenziale e produttivo. Si richiede di rivedere la relazione e la restante documentazione di piano alla luce delle considerazioni sopra formulate
- Art. 3.3 – Insediamento rurale – comma 1) e 2): la relazione precisa che il comune di Moretta non è caratterizzato dalla presenza di annucleamenti sparsi, ma per lo più di edificazioni isolate nella campagna attorno al centro abitato.
- Art. 3.4 – Aree a dominante costruita – comma 4): la variante individua la trasformazione del complesso del Consorzio Agrario per realizzare una riqualificazione urbana significativa che prevede la rettifica di un accesso viario e la realizzazione, a carico del privato, di una porzione di piazza. A tal proposito si rimanda alle considerazioni urbanistiche di dettaglio.
- Art. 3.5 – Dimensionamento dei P.R.G. – comma 11) e 12): si prende atto che la problematica è stata affrontata e valutata sulla base dell'esperienza pregressa.
- Art. 3.9 – Dotazioni territoriali e standard urbanistici – commi 3) e 5): La relazione di variante illustra, anche con tabelle descrittive dettagliate, la rispondenza alla legge regionale degli standard urbanistici previsti sia in rapporto alle necessità pregresse della popolazione esistente che a quelli richiesti per la nuova popolazione teorica insediabile. Si richiamano le successive indicazioni relative al dimensionamento delle aree residenziali e produttive.
- Art. 3.11 – Rete ferroviaria: la presente variante non prevede interventi sulla rete ferroviaria esistente. Si prende atto che il vigente piano già individua quale area di riqualificazione il sedime ferroviario in corrispondenza dell'attuale stazione, prevedendo la conversione del tracciato dei binari ad infrastruttura viabilistica coerentemente alla previsione del primo comma dell'art. 3.11 delle n.t.a del P.t.p.
- Art. 3.13 – Rete stradale: viene affermato che la viabilità relativa al corridoio infrastrutturale riportata nelle tavole C.t.p. non corrisponde a quella condivisa fra Comune e Provincia nell'ottobre 2009. Si rileva che la specifica tavola C.t.p. è stata aggiornata coerentemente alle indicazioni progettuali concordate con il Comune ed è visionabile nelle cartelle di rete ftp://ftp.provincia.cuneo.it/assetto_del_territorio/ptp_elaborati_coordinati/tav_CTP/ctp191.pdf. Si rileva altresì che il PRGC recepisce le fasce di rispetto alla viabilità provinciale ai sensi dell'art. 3.13 comma 5. A tal proposito si precisa che la previsione del p.t.p è transitoria in attesa della formazione del PTVE di prossima redazione.
- Art. 3.14 – Rete di fruizione escursionistica e sportiva – comma 2): viene precisato che il “Rapporto Ambientale” - a pag. 20, al punto 1.c.1, prevede la conservazione e la valorizzazione dei percorsi storici di collegamento (interpoderali e non) evidenziati dal P.T.O. e a pag. 70, al punto “c” è prevista nelle “zone agricole” una specifica salvaguardia dei percorsi storici interpoderali da destinare a “percorsi della memoria” pedonali e ciclabili”. Tali indicazioni sono coerenti con le finalità del P.t.p.

Per quanto sopra riportato, fatte salve le precisazioni sopra richiamate in relazione ai singoli punti, è possibile notare che il PRGC di Moretta ha affrontato e verificato tutte le principali argomentazioni proposte dal Piano Territoriale Provinciale e pertanto si ritiene che lo strumento urbanistico comunale possa considerarsi adeguato ai contenuti del P.t.p.

1.5) Relativamente al corridoio infrastrutturale, già oggetto di recente modifica (d.g.p.462 del 15-12-2009) a seguito dell'accordo fra il Comune e la Provincia, Si prende atto che le tavole del PRGC hanno recepito il tracciato indicato nelle carte IGT del PTP. Si rileva tuttavia che il PRGC di Moretta si è limitato a rappresentare la viabilità Provinciale sulle tavole, non prevedendo alcuna forma di tutela che garantisca la realizzabilità dell'opera a livello normativo. Pur rilevando che non

esistono previsioni urbanistiche che interferiscono con il tracciato proposto sarebbe auspicabile definire una minima normativa per la “rete viabilistica primaria di connessione interurbana del P.t.p” ad oggi indicata solamente nelle tavole. A tal fine potrebbe aver senso integrare l’art. 34 delle norme del PRGC con il seguente comma: “I tracciati appositamente segnalati nelle tavole 1:5000 ed 1:2000 quali “rete viabilistica primaria di connessione interurbana del P.t.p”. rappresentano indicazioni progettuali dello strumento pianificatorio la cui potenzialità realizzativa va tutelata all’interno della fascia indicata sul P.t.p. quale “corridoio infrastrutturale” fino all’adozione dei relativi progetti esecutivi” o con altra analoga normativa di tutela.

In alternativa potrebbe essere efficace avvalersi della norma dell’art. 34 comma 9 delle n.t.a. relativa alle fasce di rispetto, definendo in tal senso a livello cartografico (anche solo transitoriamente fino alla progettazione esecutiva dell’opera) le sottili linee rossa corrispondenti al corridoio infrastrutturale che ad oggi non compare in legenda delle tavole in scala 1:2000 e 1:5000. Si ricorda in ogni caso che la compatibilità di eventuali soluzioni alternative al tracciato del corridoio infrastrutturale è subordinata al rispetto delle procedure di cui all’art. 3.13 delle n.t.a. del P.T.P.

In merito ai contenuti urbanistici del piano si formulano le seguenti osservazioni:

1.6) Gli interventi previsti nella zona del consorzio agrario possono rappresentare un’occasione di riqualificazione urbana coerentemente alle previsioni dell’art. 3.4 delle n.t.a del P.t.p. Si raccomanda a tal proposito, ai fini di una piena compatibilità con il piano territoriale un’esplicitazione della normativa dell’art. 22, tesa a garantire una particolare attenzione ai temi della qualità formale, sociale ed ecologica degli spazi pubblici. La zona in questione si presta infatti ad una progettazione urbanistica volta a creare un punto di identificazione e di ingresso in città, che meriterebbe alcune maggiori indicazioni di dettaglio a livello di PRGC, non limitandosi a demandare l’intera progettualità allo strumento esecutivo.

1.7) Gli ampliamenti residenziali proposti sono tutti localizzati a nord del concentrico in area di salvaguardia ambientale. La dimensione complessiva è di 76000 mq circa con un indice di densità territoriale pari a 0,7. Non pare del tutto condivisibile l’analisi del trend demografico previsto per il prossimo decennio indicato a pagina 27 e 28 della relazione, che porta a stimare una necessità di 552 nuove unità ritenendo possibile un aumento di popolazione per il prossimo decennio pari a più del 12% di quella ad oggi residente a fronte di un andamento che negli ultimi 20 anni a fatto registrare aumenti complessivi intorno al 6%.

Si ritiene opportuna una verifica delle valutazioni e delle stime fatte e conseguentemente apportare gli auspicabili correttivi alle nuove aree previste limitando l’espansione residenziale prioritariamente in quelle aree che paiono più propense alla dispersione insediativa (si cita ad esempio l’area Re 14 ed in parte l’area Re 10 che, in particolare per la prima, esulano dal concetto di percezione del bordo urbano che sarebbe auspicabile garantire in tutte le nuove espansioni).

1.8) Per quanto concerne le aree produttive, in particolare per quelle di rilievo sovracomunale, si prende atto che il PRGC prevede un consistente ampliamento dell’area produttiva indicata nelle tavole IGT. L’ampliamento si concretizza in circa un raddoppio delle aree di nuovo impianto attualmente ancora libere (circa 120000 mq) ed è quantificabile in un incremento del 23% rispetto al totale delle superfici produttive già presenti nel vigente PRGC.

a) La maggior parte dei nuovi insediamenti previsti in prossimità delle aree produttive di rilievo sovracomunale, ricadono su suoli a buona capacità d’uso (classe I del PTP e classe II del PPR). Si prende atto che, parte degli stessi è localizzata in un’area di interclusa fra la strada verso Saluzzo e la ferrovia, ambito che riduce notevolmente i margini di valorizzazione dei contenuti fruitivi dell’attuale contesto agrario. La restante parte ricade fra la suddetta viabilità e la bealera del molino, ma si pone in stretta continuità fisica e funzionale con le aree produttive attualmente esistenti.

Nel ricordare che, fatto comunque salvo il rispetto del quinto comma dell’art. 25 della L.R. 56/1977 e smi, il PTP promuove l’indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa agricola, non si può non notare che il territorio di Moretta è tutto caratterizzato dalla presenza di

suoli fertili di classe I o II e pertanto non sarebbe possibile localizzare le nuove urbanizzazioni su altra tipologia di suolo.

Le quantità di nuove aree produttive introdotte paiono ampie rispetto alle probabili esigenze del prossimo decennio. Alla luce dell'indirizzo normativo dell'art. 3.4 del P.t.p che prevede limitati ampliamenti delle aree produttive di rilievo sovracomunale relazionati al fabbisogno locale ed in considerazione che parrebbero esistere ancora lotti liberi nel vigente PRGC, si richiede al Comune di verificare le reali e concrete necessità di nuove zone produttive, e se necessario ipotizzare una riduzione delle previste nuove zone industriali.

b) e' auspicabile che l'attuazione delle nuove aree produttive proposte segua il modello delle "aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell'art. 18 della L.R. 44/00" già promosso dal P.t.p., e dalla Regione Piemonte attraverso le linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) adottate con D.g.r. D.G.R. n. 30-11858 del 28 luglio 2009, pubblicata sul 1° Supplemento al B.U.R. n. 31 del 06 agosto 2009.

1.9) a titolo di collaborazione fra enti si segnala, per un eventuale aggiornamento delle norme tecniche di attuazione che il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, come sostituito dalla relativa legge di conversione ha riscritto l'art. 6 del D.pr. 380 /2001 e s.m.i includendo gli interventi di manutenzione straordinaria fra quelli di edilizia libera.

Il Settore Viabilità

Ritiene di formulare alcune indicazioni di carattere generale per le successive fasi dell'iter di approvazione ed eventualmente utili in occasione di future modifiche agli strumenti pianificatori comunali o propedeutiche all'attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi o al rilascio dei permessi di costruire:

2.1. in previsione di nuove lottizzazioni (PEC, PIP,) è opportuno prevedere e concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico Reparto di Saluzzo della Provincia di Cuneo, l'individuazione di idonee aree per gli innesti o le migliorie necessarie (a carico dei proponenti) alla viabilità di competenza provinciale.

2.2. Non saranno consentiti nuovi accessi singoli sulle strade di competenza provinciale, i nuovi accessi alle aree individuate dal PRGC (Zone Residenziali, Aree Artigianali, Aree Industriali, ecc), la regolazione di intersezioni (rotatorie in progetto o nuovi svincoli), con strade di competenza Provinciale, dovranno essere concordate e preventivamente approvate dall'Ufficio Tecnico Reparto di Saluzzo della Provincia, in particolare per eventuali rotonde deve essere adottata la tipologia "convenzionale" prevista dal D.M. 19.04.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".

2.3. Per le nuove Aree di tipo: Industriale – Artigianale – Residenziale, ecc.. in adiacenza alla viabilità di competenza provinciale; si dovranno prevedere a carico dei proprietari (all'atto dell'urbanizzazione), le strutture necessarie a contenere il rumore derivante dal traffico veicolare (inquinamento acustico), nei limiti previsti dalle relative normative di settore per l'attività insediatasi.

2.4. Si invita ad Individuare sulle tavole di P.R.G.C., le possibili aree adiacenti alle fermate autobus esistenti/progetto da preordinare all'esproprio. Tali aree dovranno essere destinate a fermata autobus per non intralciare il transito sulla carreggiata, l'identificazione di tali aree sarà concordato con il Settore Trasporti della Provincia.

2.5. Tutti gli interventi che saranno realizzati all'interno della fascia di rispetto e sulla viabilità di competenza provinciale dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ente proprietario, sulla base di specifici progetti esecutivi comprendenti il progetto delle segnaletica orizzontale e verticale, della eventuale illuminazione degli innesti e dei tratti di strada interessati, della organizzazione degli stessi e del ripristino delle condizioni di sicurezza secondo la normativa vigente.

2.6. Nell'ottica di una futura organizzazione della viabilità in progetto si rammenta che tale viabilità dovrà essere concordata e preventivamente approvata dall'Ufficio Tecnico Reparto di Saluzzo del Settore Viabilità della Provincia.

2.7 Viabilità.

I tracciati viabilistici individuati nella cartografia della Variante Generale al PRGC come "Assi di Progetto" o "Viabilità in Progetto", anche se discussi con il Settore Viabilità della Provincia e ricevuto il parere favorevole alla modifica di tracciato (nota Provincia 11409 del 24.11.2009), hanno carattere puramente indicativo, l'effettivo tracciamento, rami secondari ed interferenze potranno essere individuati solamente dopo una progettazione a livello definitivo in accordo con i tecnici dell'Ufficio Tecnico Viabilità della Provincia. Analoghe considerazioni valgono per la rotatoria sulla SP 29 intersezione SP1 e relativa viabilità di collegamento. riportata nella Tav. 4 Azzonamento – PRGC in Variante – Elaborato D3.

2.8 Norme di Attuazione. Art. 34. Zone destinate alla viabilità.

Il suddetto art. al comma 8, consente nelle aree di rispetto, la costruzione di stazioni di rifornimento.

Si rende noto che nel rilasciare eventuali autorizzazioni relative ad impianti di distribuzione carburanti su strade di competenza provinciale, si farà riferimento allo schema ANAS relativo alla "Richiesta realizzazione accessi carrai in strade extraurbane a servizio di distributore di carburanti." adottato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione effettuata nella seduta del 03.05.2007.

In particolare esprime le seguenti osservazioni puntuali da recepire nelle n.t.a e/o nella restante documentazione di piano:

2.9 Area Rc 9. Residenziali di completamento.

Considerato che si prevede di inglobare due aree ex Ce (commerciali) e destinarle al residenziale, ed essendo le aree prospicienti la SP 663, gli accessi esistenti dovranno essere adeguati e regolamentati ai sensi del D.M. 19.04.2006 "Norme funzionali e geometriche per le costruzioni delle intersezioni stradali".

Gli interventi dovranno seguire i dettami del precedente punto 2.5 e non saranno concessi nuovi accessi sulle strade di competenza provinciale.

2.10 Aree In 11 – 12 – 13. Zone produttive di nuovo impianto.

La nuova rotonda prevista, sulla SP 663, a servizio delle nuove aree individuate dovrà essere concordata ed approvata dall'Ufficio Tecnico Viabilità della Provincia, sarà realizzata e collaudata a totale carico delle Aree interessate e antecedentemente all'insediamento della prima attività.

Si puntualizza che la realizzazione della rotatoria, dovrà disimpegnare tutte le Aree Produttive di Nuovo Impianto e regolarizzare, attraverso una viabilità interna alle aree esistenti ed in progetto, gli accessi attuali riducendoli di numero.

2.11 Norme di Attuazione. Art. 15. Allineamenti e distanze.

Si richiede di correggere l'art. 15 comma 8c che riporta " costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio della strada", coerentemente all'enunciato dell'art. 3 comma 10 del Codice della Strada che riporta la definizione di confine stradale. Si rammenta infatti che per distanza dalla strada non può essere preso in considerazione il ciglio della strada.

2.12 Norme di Attuazione. Art. 24. Zone Produttive.

Indipendentemente da quanto riportato dall'art. 24 pt c) comma 1, con la realizzazione della rotatoria in progetto (Tav. 4 Azzonamento – PRGC in Variante - Elaborato D3), le Aree In11 – In12 – In13 non potranno avere nessun accesso sulla SP 663 ma dovranno servirsi della viabilità interna (riportata sulla tavola). Si richiede di adeguare in tal senso l'art. delle N. di A..

Il Settore Tutela Ambiente

Precisa che le osservazioni sul Rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, redatte ai sensi della VAS, saranno inviate separatamente con comunicazione del Dirigente dell'Area funzionale del territorio della Provincia, in qualità di ente competente in materia ambientale.

Ritiene di formulare le seguenti osservazioni ed indicazioni per le successive fasi del processo pianificatorio:

Inquinamento atmosferico:

3.1 Si fa presente che il Comune di Moretta rientra tra i Comuni in Zona di Piano sulla qualità dell'aria ed è pertanto opportuno, in fase di programmazione urbanistica, tenere in considerazione i provvedimenti volti a contenere il rischio di superamento dei limiti di qualità dell'aria dettati dal Piano di Azione provinciale, approvato con D.C.P. n. 6 del 7 marzo 2005, così come modificato con D.C.P. n. 5 del 19 febbraio 2007. A tal proposito si sottolinea che i nuovi insediamenti produttivi, previsti su un'area in espansione di circa 121.500 mq, dovranno garantire l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili ed essere in grado di dimostrare un bilancio ambientale positivo alle emissioni in atmosfera, anche in accordo con eventuali altre iniziative adottabili, in tal senso, dall'autorità comunale. Per una pianificazione attenta a questa specifica tematica ambientale, nonché a tutte le altre potenzialmente coinvolte dalle future attività produttive (acqua, rifiuti, clima acustico, ecc.), sarebbe opportuno che l'Amministrazione Comunale prendesse in considerazione le "Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate", emanate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 30-11858 del 28/07/2009.

3.2 Per quanto riguarda le nuove aree residenziali, di superficie complessiva pari a circa 87.300 mq, e le nuove aree produttive, laddove applicabile, si ritiene opportuno prevedere opportune disposizioni nelle NTA per la realizzazione degli edifici volte alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento dell'efficienza energetica ed all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Per un approfondimento nella materia, si cita la D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009, riguardante l'"Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e q) della L.R. 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".

Inquinamento acustico:

3.3 Relativamente al documento di verifica di compatibilità acustica, emerge l'intenzione di estendere la classe V anche alla nuova area di ampliamento dell'isola ecologica. Tale modifica comporta un peggioramento di classe presso gli edifici prossimi al sito, con un innalzamento dalla III alla IV classe (fascia cuscinetto). Si richiede di valutare l'effettiva necessità di una classe V e si rammenta che le modifiche alla zonizzazione devono essere effettuate sulla base delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001 e s.m.i..

3.4 Con riferimento all'intervento n. 10 illustrato nel documento di verifica di compatibilità acustica, si reputa opportuno rammentare che all'interno delle nuove aree per cui è ipotizzata l'attribuzione della classe VI, non devono essere presenti abitazioni (fatta eccezione per quelle connesse ad attività produttive, es. casa del custode). Si richiede una verifica in tal senso;

3.5 Laddove previsto dalle normative, per i nuovi insediamenti produttivi si ricorda l'obbligo di redigere le valutazioni di impatto acustico ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, mentre per gli insediamenti residenziali in progetto, la documentazione di clima acustico ai sensi della D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 46-14762.

Scarichi acque reflue – Gestione acque meteoriche:

3.6 Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue, si ricorda la necessità di effettuare l'allacciamento delle nuove utenze alla pubblica fognatura, provvedendo alla pianificazione di reti fognarie distinte per le acque reflue nere e bianche laddove non siano già presenti. Si chiede, inoltre, di valutare la compatibilità delle reti esistenti e dell'impianto di depurazione ai nuovi carichi idraulici presunti, che, se del caso, dovranno essere rivisti a norma di legge. Laddove non sia possibile collettare le acque reflue in pubblica fognatura, sarebbe necessario prendere in esame altri potenziali interventi per contenere l'impatto ambientale degli scarichi.

3.7 La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate non viene affrontata. Al riguardo, la norma regionale che disciplina tali acque nonché quelle di lavaggio delle aree esterne è il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e successive modifiche, che prevede adempimenti a carico del Comune (art. 3). In considerazione delle elevate superfici impermeabilizzate in previsione e della necessità di mantenere distinte le acque nere da quelle bianche, si rammenta tanto più l'importanza di pianificare, tra le opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione di reti di raccolta dedicate. In tale sede, sarebbe opportuno prevedere anche eventuali riutilizzi delle acque (per esempio, in agricoltura). Eventuali trattamenti delle acque meteoriche andrebbero valutati caso per caso sulla base dell'effettivo rischio di contaminazione ed inquinamento delle acque, mettendo a confronto i vantaggi ambientali ottenibili con la depurazione ed i consumi di materia ed energetici connessi all'installazione ed esercizio degli impianti di trattamento.

Inquinamento elettromagnetico:

3.8 Il Comune non si è ancora dotato del regolamento per l'installazione degli impianti radioelettrici di cui alla L.R. 19/2004 e relative deliberazioni attuative – in particolare la D.G.R. 16-757/2005. Si fa presente che il dotarsi di tale regolamento rappresenta un'opportunità per il Comune, nonché lo strumento per evitare possibili contenziosi con i gestori delle reti di telefonia o di emittenti Radio TV e la localizzazione indiscriminata degli impianti;

3.9 In merito all'art. 15 bis – Distanza dagli elettrodotti del Piano Regolatore Generale – si coglie inoltre l'occasione per rammentare che l'art. 4, comma 1, lettera h) della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 stabilisce che lo Stato provveda alla “determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti” e stabilisce altresì che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” stabilisce, all'art. 4, che “nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio [...] è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valori dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio” e stabilisce inoltre, all'art. 6 comma 1, che “per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà far riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4” e, al comma 2, che “l'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, con l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio”. Tale metodologia è stata pertanto proposta da APAT e recepita nell'ordinamento legislativo con il D.M. 29 maggio 2008 che definisce le fasce di rispetto e la distanza di prima approssimazione (Dpa), unitamente ai metodi di calcolo per determinarle. Alla luce delle considerazioni suddette, non è chiaro come siano state fissate le distanze indicate dal comma 6 dell'art. 15 (10 m e 5 m, rispettivamente per le linee a 132 kV ed a 15 kV) e comunque si rileva che tali distanze potrebbero non essere sufficienti a garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μ T. Si ritiene pertanto necessario che il Comune provveda a richiedere ai gestori dei tratti di rete interessati i relativi valori della Dpa, nonché i dati necessari per la verifica, così come stabilito dall'art. 6 del D.P.C.M 8 luglio

2003 e modifichi di conseguenza l'articolo delle NTA. Si rileva che, nella modifica del medesimo articolo, si dovrebbe fare riferimento sempre anche alle cabine di trasformazione.

Attività a rischio di incidente rilevante:

3.10 L'art. 24 delle N.T.A. riporta il divieto di installazione, nelle aree produttive, di attività a rischio rilevante (R.I.R.) e di quelle rientranti nelle "attività Seveso". A tal proposito si fa presente che la localizzazione di un nuovo impianto a rischio di incidente rilevante o di nuovi insediamenti/infrastrutture da ubicarsi nei pressi dei suddetti impianti deve essere effettuata sulla base del D.M. 9-5-2001 recante i "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", al fine di una pianificazione territoriale in sicurezza. In tale decreto non si fa cenno alla possibilità da parte del Comune di inibire il proprio territorio a tali attività. Si fa presente, inoltre, che per modifiche normative o di processi industriali, possono rientrare nell'ambito di applicazione della normativa Seveso anche attività già presenti, che al momento non lo sono. Si ritiene opportuno, pertanto, che l'Amministrazione Comunale faccia riferimento al D.M. 9-5-2001 e alla recente D.G.R. 22 febbraio 2010, n. 20-13359.

Rilevato che la Provincia ai sensi della Circolare dell'Assessorato all'Urbanistica 23 maggio 2002, n. 5/PET deve esprimere parere di compatibilità del progetto preliminare di piani o varianti di natura strutturale con il P.T.P. vigente, entro i termini previsti dalla legge regionale per la presentazione delle osservazioni, e comunque in tempo utile per consentire al comune di tenerne conto nella predisposizione della variante da adottare;

Tenuto conto delle considerazioni esposte dai Settori della Provincia sopra citati;

Considerato che non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte di altri Settori dell'Ente;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visti:
 - la LR 56/ 77 e s.m.i.;
 - il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
 - il parere tecnico favorevole all'adozione del presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del richiamato D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
- Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti.
- Udito il relatore e convenendo sulle argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto.
- Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- di esprimere, ai sensi della Circolare regionale n. 5/PET del 23.5.2002 sopra citata **parere di compatibilità** del progetto preliminare di nuovo PRGC - adottato dal Comune di Moretta con DCC n. 33 del 15.07.2009 in premessa descritto - con il vigente Piano Territoriale Provinciale, **a condizione che:**
 - lo strumento urbanistico comunale definisca, a specificazione della rappresentazione cartografica della *“rete viabilistica primaria di connessione interurbana del P.t.p”*, una normativa associata che garantisca la realizzabilità dell’opera viabilistica prevista dal piano territoriale. Si richiamano a tal proposito le più precise indicazioni del precedente punto 1.5).
- di ritenere che il piano in oggetto sia adeguato al P.T.P. **a condizione che** siano verificate ed approfondite le indicazioni in premessa formulate al punto 1.4) integrando all’uopo la relazione illustrativa che certifica l’adeguamento del P.R.G e se del caso la restante documentazione di piano;
- di formulare quali osservazioni alla presente variante le indicazioni in premessa formulate ai punti 1.6), 1.7), 1.8), 2.9), 2.10), 2.11), 2.12), 3.2), 3.3), 3.4), 3.6), 3.7) 3.9) 3.10);
- di invitare il Comune di Moretta a tenere in considerazione, le ulteriori indicazioni in premessa formulate (punti 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.5, 3.8);
- di prendere atto che le osservazioni sul rapporto ambientale e relativa sintesi non tecnica, redatte ai sensi della VAS in qualità di ente competente in materia ambientale, saranno inviate successivamente;
- di inviare al Comune di Moretta, e per conoscenza alla Regione, ai sensi della citata circolare regionale 5/PET, la presente deliberazione per i successivi adempimenti;
- di dichiarare, per l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.